




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Attività ispettiva in materia di lavoro

(Schema di decreto legislativo n. 178)

N . 240 – 9 luglio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Attività ispettiva in materia di lavoro

(Schema di decreto legislativo n. 178)

N. 240 – 9 luglio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

Atto n.:	178
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Diposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale
Riferimento normativo:	
Relatore per la Commissione di merito:	Boccuzzi
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente

Assegnazione

Alla XI Commissione	ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l'esame: 16 giugno 2015)
Alla Commissione Bilancio	ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l'esame: 16 giugno 2015)

INDICE

ARTICOLO 1	- 3 -
ISTITUZIONE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	- 3 -
ARTICOLO 2	- 6 -
FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	- 6 -
ARTICOLI 3 E 4	- 8 -
ORGANI DELL'ISPETTORATO E LORO ATTRIBUZIONI	- 8 -
ARTICOLO 5	- 10 -
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISPETTORATO	- 10 -
ARTICOLO 6	- 12 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE	- 12 -
ARTICOLO 7	- 20 -
COORDINAMENTO E ACCENTRAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA	- 20 -
ARTICOLO 8	- 20 -
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE LEGATE AL "FUNZIONAMENTO" DELLA VIGILANZA	- 20 -
ARTICOLO 10	- 25 -
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO DELL'INPS E DELL'INAIL	- 25 -
ARTICOLO 11	- 26 -
ABROGAZIONI E ALTRE NORME DI COORDINAMENTO	- 26 -
ARTICOLO 12	- 28 -
DISPOSIZIONI PER L'OPERATIVITÀ DELL'ISPETTORATO	- 28 -

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Il provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, lett. l), della legge n. 183/2014.

L'articolo 1, comma 7, lett. l), della legge n. 183/2014, prevede la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro, mediante l'adozione di misure di coordinamento ovvero l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica riferita alla predetta legge¹, con riguardo a tale disposizione afferma che questa appare idonea a determinare effetti positivi in termini di efficientamento delle strutture preposte allo svolgimento delle summenzionate attività ispettive, con eventuali risparmi di spesa riscontrabili solo a consuntivo. La relazione evidenzia, altresì, che qualora si intendesse dare attuazione alla delega optando per la creazione di una nuova Agenzia, i decreti attuativi dovrebbero definire con precisione le modalità di trasferimento delle risorse umane e strumentali, nonché la provenienza e la consistenza delle risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Normativa vigente: l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale è disciplinata dal D.lgs. n. 124/2004, che ha istituito la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro con funzioni di coordinamento delle attività ispettive svolte dalle Direzioni regionali e provinciali del lavoro nonché dagli Enti previdenziali (*in primis* INPS e INAIL).

La norma, dispone l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro quale Agenzia unica per le ispezioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica del lavoro. L'Ispettorato integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL

¹ Cfr.: AC 2660.

(comma 1) e svolge le attività ispettive già esercitate da tali organismi (comma 2). A tal fine, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale del ministero del lavoro, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (comma 2).

L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile, ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie (comma 3) ed è sottoposto al controllo della Corte dei conti (comma 5).

L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma - presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, o di altri Istituti previdenziali - e un massimo di 80 sedi territoriali (comma 4).

La **relazione tecnica** afferma che l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica.

Con riferimento all'art. 1, comma 3, la relazione tecnica afferma che la sede centrale dell'Ispettorato di Roma sarà ubicata presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, o di altri Istituti previdenziali.

La relazione tecnica a tale riguardo ipotizza che l'immobile in questione debba ospitare non più di 160 unità di personale (ivi compreso il personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro) e che pertanto possa avere una metratura non superiore a 2.500/3.000 mq.

Qualora l'Ispettorato non trovi allocazione in un immobile demaniale o non sia allocato presso un immobile già in uso del Ministero del lavoro o degli Istituti previdenziali, con riferimento alla metratura necessaria, è possibile individuare una spesa annua per locazione non superiore ad **euro 400.000**.

Tale importo è individuato nella base del valore di locazione euro/MQ/mese nella zona di Roma dove già trovano posto le sedi centrali di INPS e INAIL, decurtato dell'abbattimento del canone locativo previsto dalla vigente normativa (valore medio canone locazione euro 18-20/MQ al mese).

Viene, inoltre, ipotizzata una spesa *una tantum* per il trasloco del personale che con riferimento all'ipotesi di 160 unità di personale, viene quantificata in euro 22.880, prudenzialmente arrotondato ad **euro 23.000**.

Tale somma è individuata attraverso dati già a disposizione del Ministero del lavoro. In particolare, è stato rilevato che il costo pro capite di un trasloco effettuato Roma su Roma è pari a circa euro 143 (costo del trasloco della ex DTL di Roma euro 49.543 e per 346 unità).

Quanto alle spese di funzionamento (spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo e spesa per l'acquisto di beni e servizi) RT ipotizza che le stesse possono ritenersi compensate dal venir meno degli analoghi oneri previsti in capo al Ministero del lavoro nei corrispondenti capitoli di bilancio della Direzione generale per

L'attività ispettiva e, in quota parte, delle altre direzioni generali di provenienza del personale assegnato all'Ispettorato (in quest'ultimo caso trasferimenti non quantificabili).

A tale riguardo la RT riporta i dati relativi ai capitoli di bilancio (n. 2910 e 2952) riferibili alla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro interessati da detti trasferimenti².

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il provvedimento appare finalizzato alla razionalizzazione e alla semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro mediante l'integrazione nell'Ispettorato nazionale del lavoro - di cui si dispone l'istituzione senza oneri per la finanza pubblica - dei servizi ispettivi svolti, a normativa vigente, dal Ministero del lavoro, dall'INPS e dell'INAIL. Ai fini del rispetto della condizione di neutralità finanziaria, il provvedimento prevede (*cf.* articolo 8) che all'Ispettorato vengano trasferite le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni ispettive svolte dai summenzionati organismi. La relazione tecnica a tale riguardo dà conto di spese, ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, rinviando per la relativa copertura ad esistenti stanziamenti di bilancio. Premesso che un riepilogo complessivo delle spese relative alla costituzione del nuovo ispettorato è riportato dalla relazione con riferimento al successivo articolo 8, al quale si rinvia, si evidenzia la necessità di acquisire ulteriori elementi in merito all'asserita compensatività degli oneri indicati rispetto alle risorse disponibili in bilancio.

Infatti, poiché queste ultime riguardano il finanziamento di attività già svolte a legislazione vigente, non appare evidente la capienza delle stesse rispetto a nuove occorrenze di spesa, quali quelle collegate al trasferimento delle sedi e alla costituzione di nuovi organi di direzione e controllo. Andrebbero pertanto evidenziate le componenti dei predetti stanziamenti che risultino effettivamente disponibili per nuove esigenze di spesa, in quanto non già destinate ad attività previste dalla vigente legislazione.

Più specificamente, con riferimento alla norma in esame, si rileva altresì che la stessa prevede che l'Ispettorato abbia la sua sede centrale a Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, o di altri Istituti previdenziali, e un massimo di 80 sedi territoriali (comma 4). A tale riguardo, la relazione

² Per gli elementi di dettaglio si rimanda al testo della Relazione tecnica allegata al testo del provvedimento in esame.

tecnica evidenza, con esclusivo riguardo alla sede centrale di Roma, un possibile onere annuo di 400.000 euro connesso alle spese di locazione che potrebbero insorgere qualora l'Ispettorato non trovasse allocazione in un immobile demaniale. Appare peraltro opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Governo, al fine di verificare se per le sedi territoriali siano già disponibili immobili da utilizzare.

Analogamente, con riferimento alla spesa *una tantum* per il trasloco, che la relazione tecnica quantifica in 23.000 euro con esclusivo riferimento al personale destinato alla sede centrale, andrebbero forniti elementi in merito ad eventuali spese di trasloco che potrebbero interessare il personale delle sedi territoriali.

Con riferimento, infine, all'attribuzione ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL dei poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (comma 2), andrebbe chiarito se da tale riconoscimento possano discendere oneri attualmente non previsti.

ARTICOLO 2

Funzioni e attribuzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Normativa vigente: l'art. 10, del DPCM 121/2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) disciplina le funzioni della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro. La Direzione, affidata ad un direttore generale, si articola in 3 uffici di livello dirigenziale non generale e, in particolare: a) indirizza e coordina le attività di verifica ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, ivi inclusa l'attività di monitoraggio; b) cura la programmazione e il monitoraggio dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; c) definisce gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e effettua il monitoraggio della loro realizzazione; d) cura la gestione, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro; e) cura la segreteria della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza; f) fornisce supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive del Ministero; g) coordina le attività di prevenzione e promozione della legalità; h) fornisce supporto all'attività di trattazione del contenzioso giudiziale in ordine ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva e svolge attività di coordinamento del Centro studi attività ispettiva; i) coordina le attività di vigilanza in materia di trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale; j) svolge

attività di studio e analisi relative ai fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, alla mappatura dei rischi;
k) cura la gestione dell'istituto del "diritto di interpello"; l) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

La norma individua le funzioni e le attribuzioni dell'Ispettorato³.

In particolare viene previsto che questo: eserciti e coordini la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale (compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro, accertamento in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi [comma 2, lett. a)]; emani circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo [comma 2, lett. b)]; individua gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, ed effettui il monitoraggio sulla loro realizzazione [comma 2, lett. c)]; svolga attività di formazione e aggiornamento del personale ispettivo (compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL [comma 2, lett. d)]; svolga attività di prevenzione e promozione della legalità [comma 2, lett. e)]; eserciti e coordini le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura e la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale [comma 2, lett. f)]; svolga attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza [comma 2, lett. g)]; gestisca le risorse finanziarie assegnate [comma 2, lett. h)]; svolga ogni ulteriore attività connessa allo svolgimento di funzioni ispettive demandata dal Ministro del lavoro [comma 2, lett. i)]; riferisca al Ministero del lavoro, all'INPS e all'INAIL, relativamente ad ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni [comma 2, lett. l)]; svolga attività di coordinamento (ferme restando le rispettive competenze) con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA regionali al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi [comma 2, lett. m)].

La **relazione tecnica** non considera la disposizione.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma presenta carattere essenzialmente ordinamentale e considerato che il quadro delle attribuzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro appare sostanzialmente analogo a quello previsto, a normativa vigente, in capo alla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, al quale

³ Viene altresì disposto che lo statuto dell'ispettorato venga adottato con DPR, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 e in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4 del D.lgs. n. 300/1999 (comma 1).

l'Ispettorato subentra nello svolgimento delle relative funzioni e di cui si dispone la soppressione⁴.

ARTICOLI 3 e 4

Organi dell'Ispettorato e loro attribuzioni

La norma individua quali organi dell'Ispettorato, il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori (comma 1). In particolare viene previsto che:

- il direttore sia scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche⁵ o tra altro personale di diritto pubblico⁶. Se dipendente di amministrazioni pubbliche, il direttore è nominato previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento⁷ (comma 2);
- il consiglio di amministrazione sia composto da 4 dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche o tra altro personale di diritto pubblico. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti (comma 3);
- il collegio dei revisori sia composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale di amministrazioni pubbliche. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Viene, altresì, disposto che per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti (comma 5).

Con riguardo alle attribuzioni degli organi l'articolo 4 prevede che:

- il direttore attua gli indirizzi e le linee guida adottate assieme al consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Al direttore sono

⁴ All'art. 10, comma 2 del provvedimento in esame.

⁵ Di cui all'art. 1 comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

⁶ Di cui all'art. 3, del D.lgs. n.165/2001.

⁷ Di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 300/1999

assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso (comma 1);

- il consiglio di amministrazione è convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, coadiuva il direttore, delibera il bilancio, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento (comma 2);
- il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività dell'Ispettorato (comma 4)

La **relazione tecnica**, con riguardo alla composizione degli organi dell'Ispettorato (articolo 3) evidenzia quanto segue:

- rispetto al direttore generale, con retribuzione equiparabile a quella di Capo dipartimento, è prevista una spesa annua pari a **217.000 euro** (stipendio tabellare + vacanza contrattuale + retribuzione di posizione parte fissa + retribuzione di posizione variabile/emolumento accessorio + retribuzione di risultato) comprensiva di oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente;
- per il consiglio di amministrazione (composto da 4 dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche o altro personale di diritto pubblico) non sono previsti ulteriori oneri per la finanza pubblica;
- riguardo al Collegio dei revisori (composto da 3 membri effettivi), la RT afferma che ai componenti del collegio compete, per lo svolgimento della rispettiva attività, un compenso determinato con decreto interministeriale a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sulla base di una valutazione dei compensi dei membri di collegio dei revisori di altre Agenzie (ad es. Agenzia delle dogane e dei monopoli) la RT preventiva una spesa annua pari, al massimo, ad euro 50.000 lordi.

La spesa complessiva annua, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, relativa agli organi dell'Ispettorato ammonta a circa **350.000 euro**.

La relazione tecnica non considera l'articolo 4.

Al riguardo, si evidenzia che, ai fini del rispetto del generale vincolo d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, appare opportuno acquisire una valutazione in merito al consiglio di amministrazione dell'Ispettorato. I quattro componenti del consiglio, infatti, vengono individuati nell'ambito del personale delle pubbliche amministrazioni con qualifica dirigenziale generale, senza prevedere - come invece disposto

con riguardo al direttore generale dell'Ispettorato - l'applicazione di istituti di mobilità tipici delle pubbliche amministrazioni (aspettativa senza assegni, collocamento fuori ruolo, ecc.) e la contestuale indisponibilità degli equivalenti posti presso le amministrazioni di provenienza. Tale mancata indicazione sembrerebbe peraltro giustificata dal carattere saltuario delle attività legate alla partecipazione all'organo. Tanto premesso, preso atto che la norma fa divieto di corrispondere emolumenti legati alla partecipazione delle sedute degli organi collegiali (articolo 3, comma 5), andrebbe chiarito se sussistano attività, connesse alle funzioni del consiglio ma non strettamente riconducibili alle sedute del medesimo organo, e se il predetto divieto operi anche con riferimento a tali eventuali attività. Nulla da osservare con riferimento all'articolo 4, stante il suo contenuto ordinamentale.

ARTICOLO 5

Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato

La norma rinvia ad uno più DPCM⁸, la disciplina - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Ispettorato e della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla sua gestione (comma 1).

Viene, altresì, previsto che, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i summenzionati decreti provveano, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro (comma 2).

Il comma 2, prevede che la disciplina in materia di indennità di missione si ispiri ai seguenti criteri:

- mantenimento della misura dell'indennità chilometrica⁹ (lett. a);
- previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio commisurata ai chilometri effettivamente percorsi (lett. b);
- previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dell'INAIL.

⁸ Da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

⁹ Di cui al primo comma dell'art.15 della legge n. 836/1973, come rideterminata dall'art. 8 della legge n. 417/1978.

L'Ispettorato¹⁰ si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 3). L'Ispettorato è, altresì, inserito nella Tabella A allegata alla legge n. 720/1984 che individua i soggetti che si avvalgono del sistema di tesoreria unica per gli enti e gli organismi pubblici (comma 4).

La **relazione tecnica**, con riguardo all'articolo 5, afferma che i decreti previsti dalla norma provvederanno ad uniformare il trattamento di missione già previsto per il personale ispettivo del Ministero del lavoro, INPS e INAIL senza che da ciò derivi un maggior onere a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica, evidenzia, altresì, che si prevede una diversa distribuzione delle risorse per missioni in modo da garantire un identico trattamento. La disposizione, infatti, nell'ambito delle risorse annualmente già stanziata dalle diverse amministrazioni, si limita a prevedere una diversa modalità di distribuzione delle stesse fra il personale impiegato nella attività di vigilanza. Tale trattamento di missione pertanto, come esplicitamente previsto dalla disposizione, sarà quantificato in misura tale da non superare le somme complessivamente già stanziata al riguardo dal Ministero del lavoro dell'INPS e dall'INAIL.

Per quanto concerne gli oneri di missione, la relazione tecnica riporta, inoltre, i dati più recenti in possesso del Ministero che riferiscono un onere complessivo pari ad euro 21.299.512 (euro 5.670.724, riferiti al Ministero del lavoro; euro 13.581.985,35, relativi all'INPS ed euro 2.046.802.75, relativi all'INAIL).

Al riguardo, si evidenzia che la norma non fornisce dati ed elementi volti a suffragare che la ridefinizione del regime delle indennità di missione da riconoscere al personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, possa essere effettivamente realizzata, come espressamente previsto, in condizioni di neutralità finanziaria. Non appare chiaro, in particolare, come - in base a quanto riferito dalla relazione tecnica - la sola modifica delle modalità di distribuzione delle risorse annualmente già stanziata dalle diverse amministrazioni possa assicurare l'uniformità del trattamento indennitario in riferimento. Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione dell'introduzione, ai fini dell'adozione della nuova disciplina, di criteri puntuali, quali il mantenimento dell'indennità chilometrica, la previsione di una specifica indennità volta a favorire l'utilizzo del mezzo proprio e la

¹⁰ In relazione alle attività di valutazione delle performance di cui all'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 150/2009.

previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio.

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di personale

Normativa vigente: l'art. 17 del DPCM n. 121/2014, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, fissa per il Ministero la seguente dotazione organica: 7.581 unità complessive, ripartite nei seguenti termini: 14 dirigenti generali, 145 dirigenti non generali e 7.422 unità di aree funzionali.

La norma contiene disposizioni relative al personale dell'Istituto, prevedendo che la determinazione della dotazione organica del medesimo - fissata comunque in misura non superiore a 6357 unità, ripartite tra le diverse qualifiche dirigenziali e non - venga disposta con gli stessi DPCM di organizzazione di cui all'articolo 5.

Nell'ambito di tale dotazione organica, in cui sono previste 2 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unità di personale già in servizio presso le direzioni interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del lavoro e la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva prevista per l'Area I del comparto Ministeri (comma 1).

L'effettiva consistenza della dotazione organica - rispetto al summenzionato limite massimo - viene dimensionata sulla base di quanto disposto dalla legislazione vigente (articolo 3, comma 1, del DL n. 90/2014) in materia di limitazione delle assunzioni per le pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, la riduzione della dotazione organica dell'Ispettorato in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali appartenente ai profili amministrativi (non ispettivi) e proveniente dalle direzioni interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del Ministero del lavoro, che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei richiamati DPCM di organizzazione e comunque fino al 31 dicembre 2016. La disposizione prevede, inoltre, che le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non siano utilizzabili ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni. Contestualmente sono ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio (comma 2).

Si rammenta che l'art. art. 3, comma 1, del DL n. 90/2014 prevede che le amministrazioni pubbliche¹¹ possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di

¹¹ In particolare ci si riferisce alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

personale complessivamente rapportato alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, in misura pari al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, all'80% per il 2017 e al 100% a decorrere dal 2018.

A decorrere dal 2017, viene, inoltre, prevista la possibilità di incrementare la dotazione organica dell'Ispettorato ogni 3 anni, per un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle disposizioni vigenti in materia di *turn-over* del personale, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL, disposto dall'art. 7, comma 1, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dei medesimi enti previdenziali (comma 3).

Viene, altresì, demandato ai summenzionati DPCM la riorganizzazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, presso la sede di Roma dell'Ispettorato. Il contingente di personale dei carabinieri assegnato al Ministero del lavoro è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1. Sono a carico dell'Ispettorato gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'Arma dei carabinieri e le spese connesse alle attività cui sono adibiti.

In ragione della riorganizzazione disposta dal comma in esame viene abrogato il DM 12 novembre 2009, recante la "Riorganizzazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro", fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei carabinieri per la tutela del lavoro con la Regione Sicilia.

Sul punto si rammenta che il Comando carabinieri per la tutela del lavoro è stato istituito con DM 31 luglio 1997 presso il Ministero del lavoro. Allo stesso sono attribuiti i poteri ispettivi e di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Il DM 12 novembre 2009, disciplina l'organizzazione del Comando prevedendo che lo stesso si articoli in un Comando centrale, con sede a Roma, in un'organizzazione periferica, costituita da 4 gruppi carabinieri per la tutela del lavoro, dislocati a Milano, Roma, Napoli e Palermo, gerarchicamente dipendenti dal Comando centrale, e in 101 nuclei carabinieri ispettorato del lavoro indicati nella Tabella allegata al DM 12 novembre 2009, gerarchicamente dipendenti dai gruppi. Il Comando ha una dotazione organica di 506 unità. L'art. 5, comma 2, del decreto prevede che le spese relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale nonché le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro siano a carico del Ministero del lavoro, ovvero della Regione siciliana per l'impiego e le esigenze dei comandi e delle unità dislocate sul relativo territorio.

Sono demandate, inoltre, ai summenzionati decreti di organizzazione¹²:

- la dislocazione dell'Ispettorato sul territorio (comma 5, lett. a):
- l'individuazione degli assetti e gli organici del personale dell'Arma dei carabinieri (comma 5, lett. b)

¹² Di cui all'art. 5, comma 1.

Alla data indicata dai richiamati decreti di organizzazione:

- cessano di operare le direzioni interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni (comma 6, lettera a);
- viene disposto il trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato del personale di ruolo del Ministero del lavoro individuato dagli stessi decreti di organizzazione. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro (comma 6, lettera b). Viene, altresì, disposto il trasferimento presso la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato del personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro, fatta salva la possibilità di chiedere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi (comma 6, lett. b).

La **relazione tecnica**, afferma che l'assegnazione del personale dell'Ispettorato determinerà una corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero del lavoro, ferme restando le ulteriori riduzioni organiche in applicazione dell'art. 6 del decreto (v. *infra*).

Con riguardo al Personale dirigenziale, la RT afferma che, quanto alle posizioni dirigenziali di livello generale, una di esse è possibile considerarla trasferita atteso il venire meno di quella corrispondente nei ruoli del Ministero dei lavoro.

La seconda posizione dirigenziale di livello generale avrà un costo di circa 148.000 euro (stipendio tabellare + vacanza contrattuale + retribuzione di posizione-parte fissa + retribuzione di posizione variabile/emolumento accessorio + retribuzione di risultato) oltre ad euro 56.800 per oneri previdenziali a carico dell'amministrazione per un totale di **euro 204.800**.

Quanto alle 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, la RT evidenzia che la creazione delle stesse comporta una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro. Tale riduzione sarà verosimilmente imputabile alle 85 posizioni dirigenziali non generali previste sul territorio e alle 3 posizioni dirigenziali non generali previste in capo alla direzione generale per l'attività ispettiva (in totale 88 posizioni dirigenziali non generali). Le citate posizioni sono dunque da ritenersi trasferite nei ruoli dell'Ispettorato senza comportare pertanto alcun ulteriore onere per la finanza pubblica.

La RT riporta quindi la seguente tabella di sintesi:

(euro)

1 posizione dirigenziale di livello generale (una ulteriore posizione da considerarsi trasferita dai ruoli del Ministero del lavoro)	204.800
88 posizioni dirigenziali non generali	Da considerarsi trasferite
Totale comprensivo di oneri previdenziali e fiscali	204.800

Con riferimento al personale non dirigenziale, la relazione tecnica evidenzia che questo proviene totalmente dai ruoli del Ministero del lavoro, che ad oggi può contare sulla seguente dotazione organica:

Dirigenti	14 - livello generale
	145 - livello non generale
Personale aree funzionali	4.337 - III Area
	2.780 - II Area
	55 - I Area
Totale qualifiche dirigenziali	159
Totale Aree funzionali	7.331

Il personale del Ministero del lavoro trasferito nei ruoli dell'Ispettorato sarà compiutamente individuato dai decreti di organizzazione.

La relazione tecnica afferma, altresì, che viene comunque sicuramente ricompreso, nell'ambito del trasferimento, il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro. È altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro, fatta salva la possibilità di rimanere, a domanda, nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi (n. 152 unità di personale).

Come già indicato, la dotazione organica massima dell'Ispettorato sarà pari a 6357 unità. Tale dotazione, se totalmente ricoperta, ricomprende i corrispondenti posti già previsti presso le sedi centrali e territoriali del Ministero del lavoro.

In particolare la relazione evidenzia che:

- n. 5853 posti delle aree funzionali sono relativi agli uffici del territorio del Ministero del lavoro. Trattasi di n. 5905 posti già previsti nelle dotazioni organiche degli uffici del territorio del Ministero ai quali va sottratto il numero delle unità di personale che cessa dal servizio entro la data di entrata in vigore del decreto (presumibilmente 1° luglio 2015), pari a n. 52 unità (n. 1 unità appartenente all'Area I, n. 39 unità appartenenti all'Area II e n. 12 unità appartenenti all'Area III (vedi tabelle infra)
- n. 29 posti delle aree funzionali relative alla soppressa direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro;

- n. 152 posti delle aree funzionali, qualora tutto il personale ispettivo già distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro opti per il passaggio nei ruoli dell'Ispettorato;
- n. 2 posti di dirigente di livello generale (di cui uno relativo alla soppressa direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro);
- n. 88 posti di dirigente di livello non generale (di cui 3 relativi alla soppressa direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e n. 85 relativi agli uffici del territorio);
- n. 233 posti delle aree funzionali relativi a personale già operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro, da individuare secondo i criteri di selezione previsti dai decreti di cui all'art.5, comma 1.

Il trasferimento avverrà con il mantenimento delle aree e delle posizioni economiche già in capo al personale trasferito e l'operazione comporterà una corrispondente riduzione alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro. La relazione tecnica afferma che da ciò deriva pertanto una invarianza di costi per la finanza pubblica.

Il decreto prevede ancora che la dotazione organica dell'Ispettorato sia ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016.

Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non saranno utilizzabili ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio. Ciò con conseguente riduzione anche delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro per le cessazioni dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti di cui all'art. 5, comma 1.

La relazione tecnica afferma che, quindi, è prevista una minor spesa legata alla mancata sostituzione del personale in questione, tenendo altresì conto dei limiti già previsti dall'art. 3 del DL n. 90/2014, in forza del quale nel corso del 2016, anno di effettiva operatività e avvio dell'Ispettorato, sarebbe stato possibile assumere il 60% del personale cessato dal servizio nel 2015 e nel corso del 2017, sarebbe stato possibile assumere l'80% del personale cessato dal servizio nel 2016.

La relazione tecnica afferma che, tanto premesso, con l'art. 6 del decreto in esame, è dunque prevista la seguente minor spesa:

- per il 2016, legata alla mancata assunzione di 55 unità di personale (ossia il 60% delle unità cessate dal servizio nel corso del 2015, pari a 92 unità);

- per il 2017, legata alla mancata assunzione delle predette 55 unità oltre a ulteriori 33 unità di personale (ossia l'80% delle unità cessate dal servizio nel corso del 2016, pari a 41 unità).

I risparmi vengono riepilogati nelle tabelle riportate a seguire che evidenziano, in modo sintetico, i dati relativi ai flussi di cessazione dal servizio del personale del Ministero del lavoro previsti per il 2015 e il 2016.

(euro)

Cessazioni dal servizio 2015 - Personale del Ministero del lavoro	
Unità	Costo totale unità
92	3.280.624
55 (60 % delle unità cessate assumibili in <i>turn over</i> ai sensi dall'art. 3 del DL n. 90/2014)	1.968.374

(euro)

Cessazioni dal servizio 2016 - Personale del Ministero del lavoro	
Unità	Costo totale unità
41	1.511.496
33 (80 % delle unità cessate assumibili in <i>turn over</i> ai sensi dall'art. 3 del DL n. 90/2014)	1.216.569

In base ai predetti dati la RT prevede, per la rinuncia ad attivare i meccanismi di *turn over* consentiti dal DL 90/2014, i risparmi per il 2016 pari ad **euro 1.968.374** (costo di 55 unità di personale non assunte), per il 2017 pari ad euro 1.968.374 (costo di 55 unità di personale non assunte nel 2016) oltre ad euro 1.216.569 (costo di 33 unità di personale non assunte nel 2017), per un totale di **euro 3.184.943**.

La relazione tecnica rammenta che la disposizione in esame prevede altresì che le risorse derivanti da tali economie, imputabili a cessazioni dal servizio, non concorrono ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni da parte del Ministero del lavoro previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni.

Inoltre la disposizione prevede che, a partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo degli ispettori INPS e INAIL, la dotazione organica dell'Ispettorato sia incrementata, ogni tre anni, di un pari numero di posti, fermi restando i limiti alle assunzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di *turnover* del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie dal parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato. La relazione tecnica afferma che tale disposizione determinerà, nel corso degli anni, un'importante riduzione della spesa, atteso che al personale dell'Ispettorato assunto ai sensi della disposizione in esame, nel rispetto della vigente disciplina in materia di *turn over* troverà applicazione il meno oneroso contratto collettivo del comparto Ministeri. Da ciò consegue un corrispondente trasferimento di minori risorse da parte degli Istituti all'Ispettorato.

Sul punto la relazione tecnica fa rinvio a due Allegati che recano un quadro del costo complessivo del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL¹³. Con riferimento all'INPS, per il 2013, l'Allegato 1 evidenzia un costo complessivo di personale (emolumenti ed oneri riflessi) pari ad euro 100.888.456,47. Per quanto concerne l'INAIL, l'Allegato 2 evidenzia, altresì, un costo complessivo del personale coinvolto direttamente in attività ispettive, pari ad euro 17.442.485, per il 2010, ad euro 17.330.323, per il 2011, ad euro 18.303.270, per il 2012 e a euro 19.208.970, per il 2013.

Con riguardo alla norma di cui all'art. 6, comma 6 (Soppressione delle direzioni interregionali e territoriali del lavoro e creazione degli Ispettorati territoriali del lavoro) la relazione tecnica afferma che la creazione dell'Ispettorato prevede la contestuale soppressione delle attuali direzioni interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del lavoro. Trattasi della soppressione di 85 uffici su tutto il territorio nazionale. Contestualmente si prevede la creazione di 80 sedi territoriali dell'Ispettorato. In sostanza, pertanto, si prevede la trasformazione delle attuali direzioni interregionali e territoriali del lavoro in sedi territoriali dell'Ispettorato. Da tale trasformazione deriverà comunque la soppressione di 5 uffici del territorio.

Rimanendo inalterato il numero delle unità di personale sul territorio è possibile presumere, quantomeno, una minor spesa legata alla razionalizzazione degli spazi, allo stato non quantificabili.

Il decreto prevede, inoltre, il mantenimento, presso la sede centrale dell'Ispettorato del "Comando carabinieri per la tutela del lavoro" e, presso le sedi territoriali, di un contingente di personale dell'Arma. Il personale dell'Arma già operante presso il Ministero del lavoro, salvo possibili riduzioni del contingente, è pertanto sostanzialmente "trasferito" nell'ambito dell'Ispettorato, senza alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Al riguardo appare opportuno un chiarimento in merito alla portata applicativa della norma di cui al comma 2, che prevede che l'effettiva consistenza della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro – entro il limite massimo fissato dal comma 1 in 6.357 unità – sia determinata in funzione delle cessazioni del personale amministrativo delle direzioni interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del Ministero, che avverranno entro e non oltre il 31 dicembre 2016, senza reintegrazione con nuove assunzioni ai sensi di quanto consentito dell'art. 3, comma 1, del DL n. 90/2014.

¹³ Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica allegata al testo del provvedimento in esame.

Come già segnalato, l'art. 3 del DL 90 prevede che le amministrazioni pubbliche possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, pari al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, all'80% per il 2017 e al 100% a decorrere dal 2018.

In particolare, la norma prevede che per gli anni 2015 e 2016, ai fini della determinazione della suddetta dotazione organica, si rinuncerà a reintegrare gli organici nei limiti della percentuale di spesa ammissibile ai sensi della norma richiamata, prevedendo che le corrispondenti economie non siano utilizzabili ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia. A partire dal 2017, il comma 3, prevede che si provvederà all'integrazione triennale della suddetta dotazione organica esclusivamente con la sostituzione del ruolo ad esaurimento INPS e INAIL e non agendo sulla percentuale di spesa ammissibile (pari all'80% della spesa relativa al personale cessato l'anno precedente per il 2017, con incremento al 100% a decorrere dal 2018) come invece avviene per il biennio 2015-2016. Tanto premesso, appaiono necessari chiarimenti riguardo ai suddetti meccanismi di "mancata sostituzione", i cui effetti sembrano riferiti dalla relazione tecnica ad elementi non pienamente rispondenti al dettato normativo.

In particolare, la norma: non considera il 2015 in funzione delle cessazioni 2014; per il 2016 prevede correttamente una mancata sostituzione pari a 55 unità di personale (corrispondente al 60 % delle 92 unità cessate nel 2015); per il 2017 riferisce della mancata sostituzione di 33 unità, corrispondenti all'80% delle 41 cessazioni programmate nel 2016, laddove la disposizione non esclude espressamente tale sostituzione, ma prevede un nuovo meccanismo di incremento della dotazione organica in funzione del progressivo esaurimento dei ruoli ispettivi dell'INPS e dell'INAIL, costituiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

In ordine ai predetti profili appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Nulla da osservare con riguardo alle altre norme recate dalla disposizione, tenuto conto degli elementi di quantificazione forniti nella relazione tecnica.

ARTICOLO 7

Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza

La norma prevede che, dalla data indicata di entrata in vigore dei decreti di organizzazione di cui all'articolo 5, il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL venga inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento istituito presso i richiamati Istituti. Le relative risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio non sono utilizzabili ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni da parte degli istituti, in relazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, fermo restando gli incrementi della dotazione organica dell'Ispettorato previsti ai sensi dell'art. 6, comma 3. In relazione alle cessazioni del personale che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di organizzazione, sono inoltre contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i suddetti decreti di organizzazione sono, altresì, individuate specifiche forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL (comma 2). E' inoltre prevista la facoltà per il personale ispettivo dei due istituti di chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi Istituti nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche (comma 3).

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma in esame.

Al riguardo, posto che la norma in esame, in combinato disposto con l'articolo 6, delinea un meccanismo finalizzato alla determinazione della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro, ai fini di una valutazione della sua portata applicativa si rinvia a quanto osservato con riguardo all'articolo 6.

ARTICOLO 8

Trasferimento delle risorse legate al “Funzionamento” della vigilanza

La norma prevede che i decreti di organizzazione di cui all'articolo 5 individuino le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato), già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferire all'Ispettorato stesso, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi (comma 1). Sono, in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro destinate alle

dotazioni strumentali, nonché le risorse finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo - di cui all'art. 14, comma 1, lett. d), n. 2, del DL 145/2013¹⁴, che vengono utilizzate per il finanziamento delle misure di incentivazione del medesimo personale dell'Ispettorato.

Viene, inoltre, previsto (comma 2) che la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato debba tener conto del piano di razionalizzazione nazionale di efficientamento della presenza territoriale - di cui l'art. 2, comma 222-*quater*, della legge n. 191/2009¹⁵ la cui predisposizione è differita di sei mesi al 31 dicembre 2015 (comma 2).

Infine, il comma 3, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del provvedimento in esame.

La **relazione tecnica** afferma che i decreti di organizzazione dell'Ispettorato individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero del lavoro da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) n. 2), del DL n. 145/2013 le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure di incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato, già previste dallo stesso decreto legge.

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali, il trasferimento attiene principalmente alle risorse utilizzate per l'acquisto/manutenzione di supporti informatici. Sul punto, la relazione tecnica evidenzia che, ferma restando l'acquisizione di dati più aggiornati, sulla base del documento della Corte dei Conti n. 40536464 del 24 luglio 2014, il Ministero del lavoro ha speso, nel corso del 2013, euro 1.408.447,52.

Per quanto concerne le risorse di cui all'art. 14, comma 1, lettera d) n. 2), del D.L. n. 145/2013, le stesse non possono essere attualmente quantificate, in quanto legate ad una quota/parte delle somme incassate a titolo di sanzioni amministrative, nel limite massimo comunque di euro 10 milioni. Tali somme confluiscono nel capitolo di entrata 2573-Art. 13 per essere riassegnate al capitolo di spesa del Ministero del lavoro n. 2922. Per quanto

¹⁴ La norma richiamata in particolare destina le risorse provenienti dai maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni da specifiche sanzioni amministrative, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui dal 2014. Tale capitolo è destinato a misure, da definire con decreto finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

¹⁵ La norma richiamata ha assegnato alle amministrazioni centrali il compito di predisporre, entro il 30 giugno 2015, un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, in modo da garantire una riduzione, dal 2016 rispetto al 2014, di almeno il 50% della spesa per locazioni e di almeno il 30% degli spazi utilizzati (sono esclusi i presidi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e le carceri).

concerne le risorse che andranno trasferite ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DL n. 76/2013, che destina la metà delle somme indicate dalla medesima disposizione al finanziamento di iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro). Tali somme confluiscono nel capitolo entrata 2573-Art. 12 per essere riassegnate al capitolo di spesa del Ministero del lavoro n. 2921.

Per quanto riguarda le risorse per trattamenti retributivi, la relazione tecnica afferma che verranno trasferite all'Ispettorato tutte le risorse afferenti il trattamento retributivo del personale delle aree funzionali e dirigenziali che sarà effettivamente assegnato all'Ispettorato. In tale trasferimento saranno comunque ricomprese le risorse legate al trasferimento del personale in forza presso le sedi territoriali e la Direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro. La relazione tecnica riporta in maniera dettagliata in due tabelle i dati sulle retribuzioni del personale dirigenziale e non dirigenziale interessato dal trasferimento¹⁶ riferiti al 2013. Con riguardo al personale dirigenziale [relativo a 85 Uffici territoriali e a 4 uffici della DGAI (direzione generale affari ispettivi)] l'onere complessivo, comprensivo di stipendio tabellare, retribuzione di parte fissa, retribuzione di parte variabile e retribuzione di risultato, è pari ad **euro 9.900.313,95**. Con riferimento al personale delle Aree funzionali (5.882 unità) l'onere è pari ad **euro 220.777.179**. Le spese complessive per il personale dirigenziale e quello non dirigenziale (5972 unità) è pertanto, pari ad **euro 241.557.949**. Per quanto concerne i trasferimenti delle spese di personale, la relazione tecnica riporta un elenco dei capitoli (nn. 2911, 2914, 2901, 2904, 2905) interessati dal medesimo trasferimento

La relazione tecnica, riporta, altresì, i dati relativi agli importi del fondo unico di amministrazione (FUA) assegnato agli uffici del territorio relativi al trattamento accessorio dell'anno 2013 del personale delle aree funzionali (euro 10.628.758,94) nonché l'importo assegnato, sempre in riferimento al 2013, al personale delle aree funzionali in forza presso la DGAI (**euro 46.667,10**), per un importo complessivo pari ad euro 10.675.426,04.

La relazione afferma che, tenuto conto del limite massimo della dotazione organica (pari a 6357 unità), il trasferimento di risorse potrà riguardare, oltre alle indicate unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, ulteriori unità di personale che, dal Ministero del lavoro, transiterà nei ruoli dell'Ispettorato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In sostanza, oltre alle risorse sopra indicate potranno essere trasferite ulteriori risorse legate a:

- massimo n. 152 unità di personale ispettivo operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro;

¹⁶ Si rinvia per gli elementi dettagliati al testo della relazione tecnica allegata al provvedimento.

- ulteriori n. 233 unità di personale amministrativo operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro.

In corrispondenza di tali eventuali ulteriori assegnazioni di personale all'Ispettorato sarebbero trasferite le corrispondenti risorse da parte del Ministero del lavoro. Le risorse relative al personale saranno trasferite dai pertinenti capitoli di bilancio delle sedi centrali e territoriali del Ministero del lavoro.

In ordine ai capitoli di bilancio interessati dai trasferimenti la relazione tecnica segnala che con riferimento al personale del territorio, ivi compreso il personale dirigenziale e il personale distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro, saranno trasferite le risorse relative ai capitoli (rispettivamente n. 2911 e n. 2914) concernenti gli oneri retributivi, previdenziali e fiscali. Con riferimento al personale della direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero, ivi compreso il personale dirigenziale, saranno trasferite le risorse relative ai capitoli (rispettivamente n. 2901, n. 2904 e n. 2905) concernenti gli oneri retributivi, previdenziali e fiscali.

La relazione tecnica precisa che trattasi di risorse già disponibili a legislazione vigente atteso che tutto il personale che transiterà all'Ispettorato, ivi comprese le 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono attualmente tutte già finanziate. Le risorse relative alle ulteriori unità di personale trasferito (possibili ulteriori n. 233 unità di personale amministrativo operante presso le sedi centrali del Ministero e individuabile in forza dei decreti di cui all'art. 5, comma 1 e n. 152 unità di personale ispettivo già distaccato presso le sedi centrali del Ministero), pari complessivamente ad **euro 15.673.010** (comprehensive del trattamento accessorio) saranno assegnate dai pertinenti capitoli di bilancio delle direzioni generali del Ministero del lavoro di provenienza dello stesso personale¹⁷. Gli ulteriori capitoli di bilancio saranno pertanto individuati analiticamente in sede di emanazione dei decreti di organizzazione e funzionamento.

Per quanto concerne l'ulteriore personale interessato da un possibile trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato, la relazione tecnica riporta un elenco dei capitoli (nn. 3871, 4961, 4061, 4231, 3061, 3201, 5141, 3420, 3680, 4763, 4932) eventualmente interessabili da tale trasferimento.

Le spese complessive afferenti il personale da trasferire entro il limite della dotazione organica di 6.357 è pari ad **euro 257.230.959** (euro 241.557.949+euro 15.673.010).

Con riferimento al mantenimento presso la sede centrale dell'Ispettorato del Comando carabinieri per la tutela del lavoro", si rinvia a quanto evidenziato all'articolo 6. Con specifico riguardo al trasferimento delle relative risorse all'Ispettorato, la relazione tecnica precisa che saranno assegnate quelle concernenti gli oneri retributivi, contributivi e fiscali

¹⁷ I capitoli interessati vengono dettagliatamente individuati nel testo dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.

[la relazione tecnica individua a tale riguardo i pertinenti capitoli di spesa (n. 4761 e n. 4775).

Per quanto concerne gli oneri di missione, si rinvia a quanto evidenziato con riguardo all'articolo 5.

Con riguardo alle risorse per canoni di locazione, la relazione tecnica afferma che saranno inoltre trasferite le somme già previste per il pagamento dei canoni locativi delle sedi territoriali del Ministero del lavoro¹⁸ rideterminate a seguito dei piani di razionalizzazione della spesa previsti dalla vigente normativa. Sul punto si prevede che la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tenga conto del piano di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222 *quater*, della legge n. 191/2009, la cui predisposizione è differita di sei mesi.

Il decreto autorizza inoltre il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del decreto legislativo.

La relazione tecnica riporta il prospetto sintetico dei capitoli di bilancio del Ministero del lavoro afferenti le risorse che andranno trasferite all'Ispettorato, suddivise per spese di funzionamento e di personale¹⁹. La relazione afferma, inoltre, che dal trasferimento all'Ispettorato di personale già operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro, da individuarsi con i decreti di organizzazione, potranno essere interessati ulteriori capitoli di bilancio che riguardano diverse direzioni generali dello stesso Ministero.

La relazione tecnica riporta un quadro di sintesi delle spese afferenti la sede centrale e gli organi di direzione dell'Ispettorato che vengono dalla stessa definite quali spese di funzionamento.

(euro)

Spese per il Direttore generale	300.000
Spese (eventuali) per canone di locazione sede centrale (*)	400.000
Spese collegio revisori	50.000
Spese trasloco (<i>una tantum</i>) (*)	23.000
Spese di manutenzione, utenze, etc.	93.000
TOTALE	866.000

(*) Cfr.: articolo 1, del provvedimento.

La relazione tecnica riporta, inoltre, un elenco dei capitoli [nn. 2920, 2919, 2917, 1746, 2952, 7821, 1612, 4771, 4813 (in quota parte e proporzionalmente al personale trasferito) 4825 (in relazione agli immobili del territorio)] interessati dalle spese di funzionamento, precisando che ulteriori capitoli, di potrebbero essere interessati anche in base alla riorganizzazione del Ministero di cui all'art. 10.

¹⁸ Dettagliati dall'Allegato 5 al testo della relazione tecnica.

¹⁹ Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica allegata al provvedimento.

Il quadro complessivo delle spese riferibili all'Ispettorato e delle corrispondenti risorse da trasferire allo stesso, viene complessivamente indicato in euro 258.096.959, i cui elementi di dettagli viene sintetizzato dalla relazione tecnica nella tabella a seguire.

(euro)

TOTALE SPESE DI PERSONALOE E DI FUNZIONAMENTO	
Spese di personale	257.230.959
Spese di funzionamento	866.000
Totale	258.096.959

Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti nella relazione tecnica, si rileva che, ai fini della verifica del vincolo d'invarianza previsto dalla norma di delega e dall'art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, appare necessario acquisire un quadro di dettaglio delle risorse esistenti sui capitoli di bilancio indicati dalla RT ed effettivamente disponibili – in quanto non destinate ad altre finalità previste dalla vigente normativa - per far fronte alle esigenze di spesa indicate dalla stessa relazione con riferimento al previsto riordino delle funzioni ispettive.

In tale quadro andrebbe altresì indicato se la complessiva compensatività asserita dalla relazione tecnica presupponga anche l'utilizzo dei risparmi di spesa per il mancato *turn over*, rispetto ai quali si rinvia alle richieste di chiarimento formulate con riguardo all'articolo 6.

Si ricorda in proposito che la relazione riferita alla legge di delega²⁰ da cui ha origine il provvedimento in esame evidenziava che, qualora si fosse optato per la creazione di una nuova Agenzia competente in materia di attività ispettive, i decreti attuativi avrebbero dovuto definire con precisione le modalità di trasferimento delle risorse umane e strumentali, nonché la provenienza e la consistenza delle risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento.

ARTICOLO 10

Organizzazione del Ministero del lavoro dell'INPS e dell'INAIL

La norma reca disposizioni volte alla riorganizzazione del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, conseguenti alla creazione del nuovo Ispettorato.

In particolare, viene previsto che:

- ai decreti di organizzazione del ministero, dell'INPS e dell'INAIL siano apportate le modifiche conseguenti a quanto disposto dal provvedimento in esame - fermo restando quanto previsto dal decreto attuativo dell'art. 1, comma 4, lett. c), della

²⁰ Legge n. 183/2014. Si confronti nello specifico la relazione tecnica relativa all'AC 2660.

- legge n. 183/2014 in merito alla costituzione di un'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - anche con riferimento all'individuazione della struttura del medesimo Ministero deputata alla vigilanza del nuovo Ispettorato, nonché al monitoraggio degli obiettivi e della gestione finanziaria dello stesso (comma 1);
- i citati decreti dispongano anche la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva e gli eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero (comma 2);
 - in applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo in esame e dall'articolo 6 in materia di personale del nuovo Ispettorato, si proceda alle corrispondenti riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero, anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale e non generale (comma 3).

La **relazione tecnica**, con riferimento al comma 2, afferma che il decreto prevede la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro. Tale operazione, come espressamente previsto, comporta altresì il venir meno delle relative posizioni dirigenziali. Il venir meno della posizione dirigenziale di livello generale (n. 1 posizione) e non generale (n. 3 posizioni) presso il Ministero del lavoro sono da considerarsi "trasferite" nei ruoli dell'Ispettorato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 11

Abrogazioni e altre norme di coordinamento

La norma reca una serie di abrogazioni di disposizioni del D.lgs. n. 124/2004 e introduce norme di coordinamento conseguenti all'istituzione del nuovo Ispettorato. Nello specifico, a decorrere, dalla data di entrata in vigore dei decreti di organizzazione di cui all'articolo 5, comma 1:

- vengono abrogate le disposizioni del summenzionato decreto relative alla vigilanza sui rapporti di lavoro e sui livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, ai compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive della Direzione generale, nonché al coordinamento regionale e provinciale dell'attività di vigilanza (comma 1, lett. a);
- viene ridefinita in maniera integrale, con la sostituzione dell'art. 3 del decreto, la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, precisando che ai componenti

della Commissione²¹ e ai soggetti eventualmente invitati²² a partecipare non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione e che al funzionamento della medesima commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio [comma 1, lett. a), cpv. Art. 3];

- viene disciplinato il ricorso al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato con la sostituzione integrale dell'art. 16 del decreto che nel testo vigente prevede il ricorso alla direzione regionale del lavoro [comma 1, lett. d), cpv. Art. 16];
- viene disciplinato il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro nella sede territoriale dell'Ispettorato, con la sostituzione integrale dell'art. 17 del decreto, che nel testo vigente prevede il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio [comma 1, lett. e), cpv. Art. 17, comma 1];

Viene, altresì, attribuita all'Ispettorato la facoltà di stipulare protocolli d'intesa, che prevedano strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. Viene demandato all'Ispettorato la stipulazione di specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche, regionali e locali, e con le aziende di trasporto pubblico, regionale e locale, al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti (comma 4).

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, con riferimento alla modifica della disciplina relativa alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza [comma 1, lett. a), cpv. Art. 3] e all'introduzione dei comitati per i rapporti di lavoro nelle sedi territoriali dell'Ispettorato [comma 1, lett. e), cpv. Art. 17, comma 1] in sostituzione dei comitati regionali per i rapporti di lavoro, non si hanno osservazioni da formulare considerato che ai componenti dei citati organismi, come

²¹ La Commissione è composta dal Ministro del lavoro o da un sottosegretario delegato, dal direttore dell'Ispettorato, dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal direttore generale dell'Agenzia delle entrate, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

²² Posso essere invitati a partecipare i direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro e i direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute della Commissione può essere, altresì, invitato il Capo della Polizia.

espressamente previsto dalla norma in esame, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione e che al funzionamento degli stessi organismi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. In merito alla facoltà riconosciuta (comma 4) all'Ispettorato di stipulare protocolli d'intesa che prevedano strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la possibilità di dare attuazione alla disposizione nell'ambito delle risorse disponibili.

ARTICOLO 12

Disposizioni per l'operatività dell'Ispettorato

La norma prevede la costituzione, in via transitoria, di un Comitato al fine di garantire l'operatività del nuovo Ispettorato. Il Comitato svolge le sue funzioni per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni. Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Ispettorato ed è formato da 3 esperti, rispettivamente dei ruoli del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo si prende atto che, come espressamente previsto dalla norma, ai componenti del Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni di temporaneo supporto all'Ispettorato, non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti. Andrebbe altresì confermato che al funzionamento e alle attività del Comitato si possa far fronte senza ulteriori oneri.